Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3009

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARDIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2011

Norme per l'introduzione di un'indennità per gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso gli uffici aeroportuali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Dal marzo 2000, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, il servizio di controllo e tutela dei bagagli e dei passeggeri aeroportuali è stato devoluto a società private, alle quali viene riconosciuto un emolumento di euro 2,50 per ciascun passeggero che abbia acquistato un biglietto aereo.

Si tratta di una e vera e propria tassa, nota come «*tax* sicurezza e *tax* sicurezza bagagli da stiva», che, nel concreto, ha permesso alle società di gestione del predetto servizio di istituire al loro interno reparti costituiti da operatori aventi la qualità di guardia particolare giurata.

Si precisa che la normativa vigente stabilisce che il 20 per cento delle entrate delle società aeroportuali debba essere investito in tecnologie, personale e addestramento, al fine di migliorare costantemente i livelli medi del servizio prestato secondo i canoni di sicurezza previsti dal Piano nazionale di sicurezza.

Per contro, nulla di quanto percepito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene destinato al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici di polizia di frontiera aerea a titolo di indennità, né, tanto meno, alcunché viene investito nelle strutture aeroportuali di polizia.

Pertanto, si ritiene opportuno presentare un disegno di legge che, non gravando finanziariamente sui capitoli di bilancio specificamente destinati alla Polizia di Stato, possa soddisfare le giuste aspettative degli operatori degli uffici di polizia di frontiera aerea.

Invero, diversamente dal personale delle altre specialità, la Polizia di frontiera non percepisce alcuna indennità accessoria che, invece, potrebbe essere prevista sui contratti di servizio delle società aeroportuali e posta a carico di queste ultime. La proposta in oggetto mira ad una rivalutazione della *tax* sicurezza posta esclusivamente a carico del viaggiatore. In tal modo verrebbero soddisfatte le esigenze di tutte le parti senza alcun aggravio finanziario per l'erario e per l'amministrazione di appartenenza.

Il presente disegno di legge è finalizzato all'introduzione di una disposizione che riconosca anche al personale della polizia di frontiera aerea, a giusta causa, un'indennità per la specificità del servizio reso, al fine di evitare evidenti disparità di trattamento nell'ottica della tutela dei diritti del personale della Polizia di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici di polizia di frontiera aerea è corrisposta un'indennità retributiva accessoria, liquidabile e pensionabile, denominata «indennità di scalo aeroportuale», dell'importo di 200 euro mensili.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. L'indennità di cui al comma 1 è finanziata con le risorse rivenienti da apposite convenzioni, stipulate tra il Ministero dell'interno e le società di gestione aeroportuali, che prevedono un adeguato incremento dei corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza previsti dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85.

€ 1,00